

AIPG

Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica

Anno accademico 2007

Affidamento della prole nella
separazione:

l'approccio sistemico-relazionale alla
consulenza tecnica
d'ufficio

Dr. Enrichetta Fotino

SOMMARIO

INTRODUZIONE	34
IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ.....	5
CRISI DELLA FAMIGLIA E AFFIDAMENTI FAMILIARI:	
IL NUOVO ART.155 C.C	15
LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.....	20
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	32

INTRODUZIONE

Il fenomeno della famiglia monogenitoriale è in ampia crescita, ed è da addebitarsi alla sempre maggiore instabilità del matrimonio con l'aumento del numero delle separazioni, oltre all'aumento delle nascite al di fuori del matrimonio. La famiglia "monogenitore", è per lo più femminilizzata, ossia si è mantenuta stabile nel tempo una chiara preferenza dei giudici nei confronti della madre quale genitore affidatario, di tipo esclusivo, almeno sino al 1975. Gli effetti negativi a breve e a lungo termine sui figli (bambini o adolescenti) della monogenitorialità, sono largamente documentati. Vivere in famiglia con genitori soli, non solo nei fatti, ma soli in termini più ampi di gestione e decisione nei loro confronti, mette i ragazzi a rischi di problemi di adattamento (Folgartch-Patterson, Skinner, 1988; Montgomery, Anderson, 1992).

In ogni separazione, ma soprattutto in quelle con affidamento esclusivo, i figli sono inevitabilmente coinvolti nelle problematiche del genitore affidatario, il quale, desiderando mantenere "intatto" ciò che rimane della famiglia, propone un "legame forte", chiedendo al figlio un ruolo preciso di supporto

indispensabile, quasi come "portavoce" fra i due coniugi. Queste dinamiche, a volte non sono percepite dai coniugi, poiché sono coinvolti in un conflitto interminabile, sperando che questo rapporto esclusivo ed invischiante con il figlio possa colmare il vuoto lasciato dal coniuge non più presente.

In sintesi, possiamo ribadire che il processo di separazione implica innanzitutto una rielaborazione interna (emotivo-affettiva), esterna (relazione coniugale), per poi giungere ad una riorganizzazione dei propri ruoli e delle proprie funzioni. Una separazione può definirsi ben riuscita quando la coppia risolve i nodi relazionali legati ai ruoli coniugali, mentre rimangono intatti i ruoli genitoriali, quindi restando genitori e non più coniugi (Masina, Montinari: *"Fra separazione interna e separazione esterna: l'incastro tra il mondo psicologico della famiglia e il contesto giuridico"*, in *"Interazioni"*, nr 2, 1995).

Nella realtà non sempre si verifica questa chiara separazione dei ruoli, per cui i figli si alleano in genere con il genitore affidatario, con il conseguente vissuto di "perdita" di un genitore. Questa breve premessa, ci permette di comprendere cosa ha reso così complesso l'iter formativo della legge nr. 54 del 26 febbraio 2006 "Nuove norme in materia di separazione dei

coniugi ed affidamento condiviso dei figli”, in quanto il Legislatore, oltre agli aspetti strettamente giuridici, non ha potuto prescindere dal cercare punti di incontro con la psicologia e la sociologia, ruotando tutta la riforma intorno al principio della *bi-genitorialità*.

IL PRINCIPIO DELLA “BI-GENITORIALITÀ”

Cosa è una coppia?

Una coppia è la storia di un “incontro durevole, tra due persone che vivono un legame di appartenenza tale da renderli membri di una micro-istituzione denominata “coppia”, un insieme che le contiene entrambe, alla costituzione ed al mantenimento del quale tutti e due partecipano” (Neuburger, 1988).

Il matrimonio è l’atto ufficiale che rende visibile e socialmente efficace la coppia, tutelandone diritti e doveri.

Si basa su due patti: uno dichiarato ed uno segreto. Il primo tipo di patto è quello “fiduciario”, che fonda e organizza la relazione e che ha un’elevata dimensione etica. I suoi elementi

costitutivi sono: la comune attrattiva, la consensualità, la consapevolezza, l'impegno a rispettarlo, la delineazione di un fine. Il patto segreto rappresenta "l'intreccio inconsapevole, su base affettiva, della scelta reciproca, misto di bisogni, speranze, paure, che i partner si aspettano di incontrare nella vita a due (Scabini, Cigoli, 2000).

Quando il patto, che come abbiamo visto, ha un significato prevalentemente connesso alla relazione viene a mancare di significato, si rompe ed ha come conseguenza la separazione.

La rottura del patto è anche la rottura di un legame, di un rapporto profondo con un'altra persona, con cui abbiamo diviso progetti, credenze, valori ed intimità sessuale. L'individuo vive così, un vissuto di perdita dell'altro, ma anche di quel pezzetto di identità che si era costruita proprio intorno a quel legame, quindi tende a provare sentimenti di frustrazione e di collera per il fallimento del legame che termina, insieme a timori per il futuro, perché un vissuto di fallimento mina per qualche tempo e in modo più o meno intenso l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di affrontare la realtà.

Sono stati delineati alcuni modelli descrittivi, relativi agli stadi del processo psicologico della separazione.

Uno dei modelli principali è quello della Kaslow (1981), noto come "*Modello Diaclettico*". Esso individua tre momenti fondamentali nel processo di separazione, denominati:

1. Stadio della decisione
2. Stadio legale
3. Stadio post-legale.

Nel primo stadio i coniugi maturano l'idea di separarsi, essendo oramai consapevoli del proprio disimpegno nei confronti della relazione di coppia. In questo stadio prevale il sentimento di alienazione e di smarrimento.

Nel secondo stadio, la separazione diventa ufficiale con il procedimento legale.

Nel terzo stadio, la coppia va incontro alla riorganizzazione, con una nuova identità di "coppia separata" e lo sviluppo di nuovi spazi di vita e nuove forme di relazione.

Un altro modello è quello di Bohannan (1973), successivamente ripreso da Gulotta (2000), durante il quale si possono individuare sei fasi nel processo di separazione:

1. *Separazione emotiva*: è il distacco emotivo (*punto di non ritorno*), che ha durata variabile.
2. *Separazione legale*
3. *Separazione economica*: questa è per lo più rimessa agli avvocati, anche se i beni hanno un valore affettivo non stimabile in sede legale, e a causa di ciò, spesso, si complica la fase.
4. *Separazione co-parentale*. La letteratura sulla separazione e sul divorzio (Cigoli, 1998; Cigoli, Gulotta, Santi, 1997; Scabini, 1995), sottolinea come la cessazione di un matrimonio pone fine ad una coppia coniugale mantenendo inalterati i loro ruoli e le loro responsabilità nei confronti dei figli. Non potranno mai smettere di essere genitori, continuando ad assicurare assistenza morale e materiale, mezzi educativi e quant'altro. Quindi il divorzio non dissolve la famiglia ma impone la costruzione di nuovi equilibri e diversi confini.

5. *Separazione sociale*: mutamento a livello delle relazioni sociali, perché la persona separata può sentirsi a disagio a frequentare gli amici con famiglie integre, e può emergere un senso di profonda solitudine e diversità.
6. *Separazione psichica*: quando i soggetti cominciano a percepirsi come due entità distinte l'una rispetto all'altro, non solo dal punto di vista affettivo ma anche come dimensione dell'essere e del vivere, e rappresenta quindi il momento finale in cui la separazione dal punto di vista relazionale ed emozionale si compie definitivamente. Quindi, rappresenta un graduale distacco dagli investimenti emotivo-affettivi e dal progetto di vita.

La conflittualità è l'elemento centrale che permette di distinguere separazioni psichiche più o meno "sane", poiché rappresenta l'ostacolo più forte alla riorganizzazione e normalizzazione dei rapporti tra gli ex-coniugi ed in particolare tra i genitori divorziati e i figli. Esiste perciò una stretta connessione tra le due fasi della "*Separazione Psichica*" e della "*Separazione Genitoriale*", perché il fallimento della prima, lasciando irrisolto il conflitto tra i coniugi, comporta il fallimento anche della seconda. In ordine a ciò ci sentiamo di condividere

l'opinione di Gulotta che nell'articolarsi delle fasi della separazione colloca all'ultimo stadio la "*Separazione Genitoriale*".

La "*Separazione Genitoriale*" è il momento più difficile perché richiede di conciliare esigenze diverse e talvolta contrapposte; da una parte abbiamo i coniugi che tendono a ricostruire la propria vita separatamente, mentre dall'altra abbiamo i figli, che hanno bisogno ad essere preparati a quello che avviene loro intorno, e di essere rassicurati dal fatto che comunque non perderanno la vicinanza e l'amore dei genitori. Ma, mentre l'adulto ha un passato al di fuori dell'ambiente familiare, e quindi, può concepire sé stesso anche separatamente rispetto alla famiglia stessa, per il bambino, la famiglia è l'unica cosa che abbia mai vissuto e sperimentato, è tutto il suo mondo, per cui vede nella separazione un evento catastrofico.

"Prima che il bambino raggiunga l'adattamento, si trova immerso in una logica che lo sollecita ad una definizione che investe l'area emozionale e attiva l'area fantasmatica a diversi livelli di profondità. La separazione, diviene dunque un'attivatore di aree fantasmatiche che devono essere riconosciute e protette, perché non si generino o si amplifichino meccanismi basati sui

sensi di colpa" (Saccu, *"I bambini: piccoli Ulisse tra Scilla e Cariddi"*, in *"La coppia in crisi"*, 1995).

I figli si sentono sollecitati a scegliere tra due figure emozionalmente significative, fantasmizzando la scomparsa di uno dei due. Da una recente ricerca (Iafrate, 1996) emerge che le situazioni di maggior rischio per i figli sono riferibili a quelle famiglie dove gli ex-coniugi presentano un alto livello di escalation del conflitto, e quindi un'alta ambiguità del loro legame reciproco. Nelle separazioni ad alta conflittualità i figli sono spesso "presi in mezzo", e in età adolescenziale, giocando sul mettere i genitori l'uno contro l'altro riescono a sfuggire al controllo circa le loro attività. I figli, iniziano a concepire i genitori come due esseri inconciliabili, per cui è come se fossero costretti a scegliere da quale parte stare. Tutto ciò provoca profonda sofferenza, perché la maggior parte delle volte preferirebbero non avere alcuna alleanza e continuare a voler bene nello stesso modo ad entrambi i genitori.

Spesso, invece, i genitori, totalmente assorbiti dalla crisi matrimoniale, espongono i figli ad una conflittualità esasperata, rappresentativa di una ambiguità, espressione del conflitto

appartenenza/separazione, che si riferisce al desiderio di continuare a considerare l'altro come il proprio partner.

Questa situazione, segnata da scisma coniugale da un lato e dalla speranza infinita in una riconciliazione, è stata denominata da " Cigoli-Galimberti-Mombelli", *Il Legame Disperante*

L'ideale sarebbe una separazione improntata al coparenting cooperativo e consensuale, che è in grado di ridurre i conflitti di lealtà dei figli. Tale separazione ha effetti positivi sui figli anche qualora i genitori siano in conflitto su altri aspetti (Camara e Resnick, 1989).

Se consideriamo che i legami hanno un carattere eterno, e che la separazione è la fine di un patto, patto dato dall'incontro di bisogni e desideri reciproci, anche la separazione è un lavoro che la coppia dovrebbe fare insieme. *Così come hanno deciso insieme di legarsi, così insieme hanno il compito di separarsi.*

In questo modo possono "gestire cooperativamente il conflitto" e "ridefinire i confini familiari", lasciando spazi cooperativi nell'interesse prioritario dei figli, senza dover negare il riemergere di sentimenti di delusione e di rabbia.

Riprendendo (Cigoli, Gulotta, Santi 1997 – Cigoli, Galimberti, Mombelli 1998), la coppia dovrebbe avere un compito: ***“saper mettere in atto una forma di collaborazione con l’ex coniuge per garantire l’esercizio della funzione genitoriale e consentire ai figli l’accesso alla storia di entrambe le famiglie di origine”***.

Come sottolinea Gulotta (1997), la rottura della coppia coniugale non implica la rottura della coppia genitoriale, infatti ci si può separare dal coniuge ma non dai figli.

Si rende quindi necessario che i coniugi arrivino ad un compromesso relativo a come continuare ad occuparsi dei figli congiuntamente, cercando di negoziare nuovi equilibri, tramite cambiamenti sia strutturali che comportamentali. Dovranno continuare ad interagire sia direttamente con i figli, che tra loro, nel prioritario interesse dei figli.

Necessita quindi, una continuità della relazione tra ex coniugi, che non è contraddittoria e discordante rispetto alla separazione coniugale, rappresentando una nuova relazione, quella genitoriale, che è un legame non eliminabile.

Avverrà una ridefinizione della relazione con una scissione netta tra funzioni genitoriali e funzioni coniugali. (Scabini, 1995). Ma ciò potrà avvenire solo se i coniugi riconosceranno le proprie responsabilità nel fallimento matrimoniale, evitando di proiettare tutte le colpe sull'altro. In questo modo, sarà possibile recuperare la stima in se stessi e nell'altro come genitori, e si potrà attuare quello che la Scabini indica come un "**doppio equilibrio**". Quest'ultimo si compone di un equilibrio di distanze tra ex coniugi, consistente nell'essere né troppo vicini né troppo lontani, e di un equilibrio di funzioni tra l'essere non più coniugi ma ancora e sempre genitori.

Altro compito fondamentale per i genitori separati, (Scabini 1995), consiste nel consentire ai figli l'accesso ad entrambe le famiglie d'origine, non interrompendo così la catena che lega i figli alle generazioni e alle stirpi familiari.

Se questi descritti dovrebbero essere i compiti dei genitori separati, si comprende come il legame che li ha uniti può e deve trasformarsi, ma non può essere annullato, per cui i coniugi possono divorziare tra loro ma non dai figli, e quindi, direbbe (Emery), non potranno mai divorziare in senso assoluto.

CRISI DELLA FAMIGLIA ED AFFIDAMENTI FAMILIARI: IL NUOVO ART.155 C.C.

Mi sembra utile, in via preliminare, sottolineare la via scelta dal legislatore del 1975, una via che individua nella persona in quanto tale il valore prioritario da salvaguardare e che, capovolgendo i principi posti dal codice del 1942 (solo il padre aveva il potere/dovere di decidere della vita dei figli e della loro educazione, aveva cioè, la patria potestà), sostituisce la patria potestà con la potestà genitoriale. Con la separazione, il Tribunale decideva a quale genitore affidare i figli e attribuire la potestà su di loro (art.155 c.c.). Il genitore non affidatario manteneva il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione e aveva il diritto di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per la loro vita.

In ogni caso, tutti i provvedimenti relativi ai figli dovevano essere ispirati al principio del "superiore interesse della prole".

Nel 1987, il Giudice poteva scegliere tra affidamento esclusivo, congiunto e alternato. L'affido alternato è stato da sempre il modello meno diffuso. La proposta di affidamento condivisa per legge è giunta in Parlamento solo alla fine del

2001. Con la legge **8 Febbraio 2006 n. 54** si conclude il processo di rinnovamento dell'art. 155 c.c. Nella sua definitiva formulazione si è anche modificato l'originario titolo: non più *"Disposizioni in materia di separazione dei coniugi ed affidamento condiviso dei figli"* , ma *"Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli"*, cambiamento che pare invitare l'interprete a spostare l'angolazione del problema dalla prospettiva coniugale a quella genitoriale. Il principio della nuova legge è quello per cui i figli devono continuare a godere delle risorse affettive di entrambi i genitori anche dopo la separazione. L'affido condiviso è la prima opzione che il giudice deve prendere in considerazione. La presunta novità della legge, presunta perché in realtà già parzialmente riconosciuta dalla normativa previgente, dovrebbe attenere a ciò che con il diritto alla bigenitorialità si intende, cioè l'espressa conservazione a vantaggio del figlio di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori in modo da ricevere da ciascuno di essi "cura, educazione, istruzione". I provvedimenti relativi ai figli sono stati presi anche per garantire al minore la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Merito del

nuovo testo, mi sembra accanto al valore riconosciuto alla bigenitorialità, di ciò che rappresenta la comunità familiare, quale valore indiscutibile della persona: un insieme di rapporti che non si esauriscono nella famiglia nucleare ma che si estendono alle relazioni parentali di ciascun ramo genitoriale.

Nella legge si riconosce che la potestà è esercitata da entrambi i genitori, specificandosi, che " le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, e delle aspirazioni dei figli ", e dall'altro, che per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha il potere di stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Da ciò, consegue non certo una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra figli e genitori, quanto il condividere le decisioni di maggiore importanza. Non comporta dunque una improbabile convivenza del minore con entrambi i genitori per tempi paritetici, per cui il minore avrà una stabile convivenza con uno dei due genitori, e gli stessi genitori, ove possibile, concorderanno un calendario di incontri con il genitore non convivente, contemperando al massimo le opposte esigenze, e valutando desideri e necessità

dei figli. La determinazione rigorosa di orari, giorni, fine settimane e vacanze, deve rappresentare una soluzione momentanea ed estrema, in attesa che il Giudice abbia il tempo di valutare il comportamento dei genitori anche al fine di ridisegnare il regime di affidamento.

La legge n. 54 ha superato la concezione della potestà come complesso di poteri attribuiti dall'ordinamento ai genitori, e rispetto ai quali la prole era in stato di passiva soggezione, e con una inversione dei canoni di detta funzione si è giunti ad intendere il profilo del dovere genitoriale come prius rispetto ai poteri.

Se l'affidamento esclusivo è la regola maggiormente rispondente agli interessi della prole, l'affido esclusivo rimane una ipotesi residuale, da adottarsi solo se sussistono condizioni contrarie all'interesse del minore, come: obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute psichica, l'insanabile contrasto con i figli, la sua anomala condotta di vita, il suo chiaro disinteresse. Se l'istanza di affidamento esclusivo è pretestuosa o manifestamente infondata, il Giudice con l'applicabilità del precetto di cui all'art.96 del c.p.c., condanna al risarcimento del danno l'istante, nonché, considerando tale richiesta contraria all'interesse dei

figli, può privarlo dell'affido condiviso, di perdere il collocamento del figlio e di subire una limitazione dei tempi in cui può stare con il figlio. Neanche la conflittualità tra i genitori è elemento sufficiente a disporre l'affidamento esclusivo, altrimenti tale legge avrebbe una applicazione residuale. La conflittualità, solo se travalica i limiti diviene ostativa alla scelta del condiviso. (Trib. Di Catania, 18/05/06).

Gli aspetti positivi della legge consistono nel mettere il minore in una posizione centrale, tendendo a trovare una soluzione di stabilità nel cambiamento, di modo che il mutato rapporto tra i genitori incida il meno possibile sulla continuità del rapporto con i figli. E' rivolta, sostanzialmente a modificare una mentalità, fornendo uno strumento in grado di imprimere una svolta in senso cooperativo alla gestione dei rapporti post-crisi.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO:

Nell'ambito dei giudizi di separazione o di divorzio, quando tra i coniugi si determini un contrasto o un conflitto circa l'affidamento all'uno o all'altro dei figli minori e che tale situazione non possa essere altrimenti sanabile, il giudice istruttore dispone una CTU. L'indagine viene affidata a psicologi o a psichiatri da soli o in collegio tra di loro, specie se si sospetti dell'esistenza di una patologia mentale.

Detta indagine dovrebbe essere articolata nei seguenti punti:

- ✍ Documentare o escludere l'esistenza di una eventuale patologia di mente in uno o in entrambi i genitori;
- ✍ Indagare se detta patologia è tale da inficiare o escludere l'idoneità educativa e la disponibilità psicoaffettiva;
- ✍ Indagare sulla presenza di comportamenti devianti o criminosi in uno o in entrambi i genitori;
- ✍ Svolgere una indagine psicologico-clinico accurata sulla personalità di entrambi i genitori, analizzandone il funzionamento, lo stile di vita, le compensazioni adottate;

- ✍ Studiare la dinamica di coppia nei suoi riflessi sui figli affidanti o affidati;
- ✍ Analizzare, attraverso colloqui liberi, ed impiego di reattivi mentali (Rorschach, Cat, teste di disegno, Pattenoire), i vissuti del bambino nei confronti di entrambi i genitori, nonché il significato transazionale di determinati comportamenti;
- ✍ Indagare sulla costellazione familiare nelle sue componenti sociali, culturali, economiche, lavorative;
- ✍ Analizzare le personalità e studiare l'incidenza maggiore o minore dell'eventuale presenza di figure sostitutive o alternative o integrative del genitore affidatario. (Fornari-Trattato di psichiatria forense- III edizione)

I quesiti più frequenti formulati dai magistrati sono:

1. Quale sia lo stato psicologico e la personalità dei coniugi e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti dei figli con ciascuno dei genitori e ai relativi ambienti familiari.
2. Evidenzi ogni eventuale anomalia o devianza che dovesse emergere in ordine ai rapporti dei minori con i genitori ed i relativi ambienti familiari.

3. suggerisca inoltre i provvedimenti che ritiene più rispondenti all'interesse del minore da adottare in ordine all'affidamento e alle modalità di incontro con ciascuno dei genitori, tenuto conto, altresì, delle richieste delle parti a riguardo e delle eventuali osservazioni dei consulenti dalle stesse nominati.

Si nota come gli stessi quesiti, contengano tutti, pur se diversamente formulati, una richiesta più o meno esplicita di indagine relazionale del problema considerato nel suo contesto.

Oggetto specifico dell' indagine peritale diviene allora la stessa interazione familiare, intesa come l'insieme delle relazioni interpersonali che si svolgono tra i vari membri del nucleo familiare (Cigoli, Gulotta, Santi – 1997).

Nel corso del tempo, si sono avute evidenti trasformazioni negli obiettivi e nella prassi con cui vengono eseguite le indagine. Sino agli anni Settanta, la CTU aveva una impostazione decisamente medico-legale. Il giudice si rivolgeva allo psichiatra affinché individuasse nel genitore la presenza di una malattia mentale, di una incapacità educativa o di una immoralità riconducibile a comportamenti socialmente riprovati. Le indagini

peritali si riducevano ad accertamenti diagnostici di personalità per cui erano incaricati specialisti in psichiatria o neuropsichiatri infantili.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, i criteri principali in base ai quali il consulente indicava il genitore affidatario non erano più né la salute mentale, né l'integrità morale.

Le CTU si ispiravano ai concetti di genitore psicologico e di continuità educativa. In tal senso, il compito del consulente era quello di salvaguardare la continuità dei rapporti del minore con il genitore "psicologico", affidando a costui il minore. Il consulente mirava ad analizzare la personalità dei singoli genitori, ad evidenziare eventuali problematiche del bambino e a verificare la qualità dell'interiorizzazione delle figure genitoriali.

Nella prassi prevaleva l'utilizzazione quasi esclusiva del colloquio individuale con le parti e la loro valutazione clinica. Il minore, veniva valutato prevalentemente attraverso metodi di osservazione: sedute di gioco, disegni e test proiettivi.

A partire dagli anni Ottanta, ha iniziato a svilupparsi il principio secondo cui il minore ha bisogno di entrambi i genitori e

che bisogna salvaguardare le sue relazioni con tutti e due i genitori per garantirgli uno sviluppo psicofisico, affettivo ed educativo adeguato.

Nelle CTU, quindi, inizia ad essere più frequente l'utilizzazione di strumenti volti ad indagare le caratteristiche delle dinamiche relazionali della famiglia divisa, con particolare attenzione alla relazione genitori-figli. Quindi si sviluppa una maggiore sensibilità del CTU verso l'intero sistema famiglia e soprattutto verso i diritti dei minori.

Dagli anni Novanta, i quesiti posti dai magistrati si sono complessificati, sottolineando l'attenzione alle relazioni familiari, ai bisogni affettivi del minore ed alle sue relazioni con i genitori.

Si sviluppa così una sempre maggiore attenzione agli aspetti affettivo relazionali presenti all'interno della famiglia separata da parte del consulente.

Le indagini peritali devono tentare di comprendere le relazioni, i ruoli e le dinamiche che si sono instaurate tra i vari membri della famiglia, allargandosi anche all'intero ambiente di vita del minore. Tali indagini quindi devono essere rivolte alle relazioni tra tutti i membri della famiglia, e dato che "l'insieme

non è la somma delle parti" in sede peritale, usando un linguaggio sistemico comunicazionale, si deve tener conto che il comportamento di ogni individuo all'interno della famiglia è in rapporto con tutti gli altri membri, per cui necessita un momento in cui sia possibile cogliere tutte le relazioni in atto contemporaneamente nel sistema familiare (Cigoli, Gulotta, Santi, 1997).

Da uno studio di ricerca, si evince come non solo i sistemici utilizzino colloqui atti ad evidenziare le modalità di relazione del gruppo familiare, ma anche psicologi di altra formazione utilizzino tale stile.

Vorrei ora fare una premessa:

la consulenza tecnica disposta dal giudice per l'affidamento, è esposta a non pochi pericoli:

- ? lo spazio della CTU è ambiguo, sospeso tra il contesto di giudizio-valutazione e contesto di supporto al giudice e alla famiglia perché questa possa affrontare il problema relazionale che la prova duramente;
- ? la CTU si risolverebbe o in una indicazione terapeutica, poi disattesa, o in vuoto rituale che lascia le cose invariate;

- ? vi è inoltre la possibilità di colludere con la conflittualità grave della coppia che può rendere la consulenza un contesto perverso che alimenta il rancore e l'attacco distruttivo;
- ? il rapporto che il giudice instaura con il consulente può essere difensivo e strumentale, nel senso che può usare la consulenza sia per contenere le sue ansie, sia per rimandare la responsabilità alle conclusioni emerse dalla consulenza medesima.

Il ruolo del consulente tecnico è quindi oggetto di ambivalenti proiezioni, nonché di grandi attese sia da parte del giudice che dei familiari.

Pur dovendo porre estrema attenzione a non confondere la psicoterapia con la consulenza, non si può dimenticare che la consulenza può divenire uno spazio utile per capire e conoscere, ma anche per intervenire. Ossia, nell'ambito del lavoro o di valutazione, il CTU può cercare di incidere e favorire la riorganizzazione delle relazioni della famiglia separata anche attraverso una negoziazione tra le parti in causa, relativamente

alle aree di competenza educativa, ai tempi di residenza del figlio con l'altro genitore etc.

Non ci deve meravigliare la parola "intervenire", perché pur consapevoli delle differenze tra intervento terapeutico, mediazione e consulenza, non possiamo dimenticare che è una illusione rimanere fuori dall'interazione. Del resto, intervenire è comunicare, per cui non è possibile ritenere il consulente fuori dalla relazione.

Quando un giudice ci conferisce un mandato, ci chiede di osservare una situazione familiare e fornire elementi di giudizio sulle relazioni del nucleo familiare, restituendogli il senso degli eventi.

L'osservatore, ossia il perito, è parte del sistema interattivo che osserva, per cui possiamo parlare di "sistema peritale". Pur attenendosi al ruolo ed al mandato conferito, il ruolo di osservatore non è esterno, il consulente partecipa alla creazione di un sistema umano che è rappresentato dalla relazione tra il consulente e la famiglia, e quindi fare consulenza è anche intervenire.

Tutto ciò ponendosi in una prospettiva relazionale.

Durante la consulenza cerchiamo di immettere un punto di vista differente da cui guardare le relazioni e gli eventi, e si costringe la famiglia a pensare. Come dice il Prof. De Bernart, il CTU deve stare "dentro la relazione, fuori della famiglia".

Se si pone perfetta attenzione a non confondere il setting peritale con il setting psicoterapeutico, i contenuti dei colloqui possono diventare stimolo ad un pensare evolutivo, e si può immaginare di aver svolto un buon lavoro peritale quando:

1. le interviste ed i momenti di confronto riusciranno a far emergere con chiarezza il senso del coinvolgimento del minore nel conflitto tra i genitori, i loro sentimenti e desideri più autentici. Quindi, è un "dar voce ai minori".
2. quando riusciamo a mettere insieme membri della famiglia che non hanno rapporti da tempo, a fare qualcosa che li impegni come genitori e come figli, senza timore di scatenare sofferenze; del resto il non vedere la sofferenza non spegne il dolore in chi lo sente.
3. quando con la restituzione finale e la relazione tecnica offriamo un nuovo punto di vista con cui guardare alla famiglia (Luca Pappalardo e Arancini ITF Siena – La

prospettiva relazionale in ambito giuridico: tra consulenza ed intervento).

Con la metodologia sistemica il minore ha un ampio spazio di ascolto e di osservazione, sia da solo che attraverso incontri congiunti con la famiglia anche in situazioni di gioco.

A questo punto mi soffermerei sull'intervista strutturata di Watzlawick (Cigoli 1979), che sempre più viene applicata nelle CTU.

L'intervista è composta di vari Items:

- ✍ quali sono i problemi fondamentali della vostra famiglia; (si valuta la qualità dello scambio, la funzione di guida e supporto del genitore-la qualità del progetto e la presentazione dell'altro genitore);
- ✍ progettate qualcosa insieme come famiglia (valutare se sono arrivati e come ad una decisione);
- ✍ Come è che vi siete incontrati e messi insieme? (in assenza dei figli). Serve come informazione su come si sta effettuando la separazione psichica;
- ✍ Proverbio (pietra che rotola non raccoglie muschio) di cui i genitori devono discutere il significato per poi spiegarlo ai

figli. Con tale compito si struttura una situazione in cui la modalità di interazione coniugale è più delineata che in una conversazione libera. Inoltre rivela informazione sull'interazione attuale tra i genitori e sulla loro funzione di insegnamento.

- ✍ Il disegno congiunto della famiglia (valuta l'accesso dei figli ai genitori – il grado di partecipazione dei singoli – il rapporto tra i genitori).

Ogni items ha scale di valutazione.

Con questo tipo di intervista si studia l'interazione diretta dei componenti il gruppo familiare, nell' hic et nunc, a partire da situazioni-stimolo che coinvolgono il gruppo familiare al completo e la coppia degli ex coniugi.

Il limite è nell'utilizzo poco critico dell' intervista strutturata, ma è utile nel dare un indirizzo allo studio dell'interazione familiare nel suo insieme.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

Con la nuova normativa l'affido condiviso viene definito come la principale risposta alle richieste di separazione anche giudiziali.

Quindi, anche la CTU dovrà contribuire a creare una genitorialità condivisa, per cui anziché individuare il genitore più idoneo, dovrà indicare il genitore "non" idoneo o una situazione ambientale o relazionale di danno al minore. Dovrà quindi tenere sempre in considerazione i bisogni di continuità, stabilità ambientale e relazionale dei minori.

Il CTU, partendo da un punto di vista tradico, si disporrà per un affido condiviso, nel quale entrambi possano esercitare con l'altro la propria responsabilità genitoriale.

Il consulente, ponendosi sempre più nell'ottica dell'ascolto del minore, valuterà attraverso questo anche i problemi dei genitori, che sentendosi maggiormente valorizzati nel loro ruolo si sentiranno più coinvolti nelle decisioni rispetto ai figli e lasceranno più spazio al dialogo con loro.

Inoltre, il consulente è chiamato a valutare la situazione del minore, che dovrà essere "ascoltato" e non "sentito", ossia il CTU

si preoccuperà di creare un contesto ambientale e relazionale tranquillizzante, in cui il minore possa esprimersi liberamente, e in cui gli venga positivamente restituito il senso delle sue parole per non vivere sensi di colpa nei confronti del genitore non prescelto e, soprattutto sia libero da influenze, triangolazioni e manipolazioni sia da parte dei genitori che dei rispettivi avvocati ed esperti. Il consulente deve avere ben chiara la "posizione " del minore, ossia che vengano tutelati i suoi diritti, e ricordare sempre che lo stesso non è un soggetto passivo, ma è un protagonista nel conflitto, sperimentando continuamente la sensazione di essere conteso.

La consulenza tecnica, quindi, non potrà non essere orientata in senso clinico ad affrontare il conflitto distruttivo, al fine di trovare una modalità di soddisfacimento degli interessi del minore, impegnandosi in un tentativo di cambiamento dell'ottica dei genitori, o per lo meno nella valutazione della possibilità di tale cambiamento, prevedendo ad esempio, una volta terminata la consulenza, specifici interventi di sostegno alla genitorialità, come la mediazione familiare o la psicoterapia familiare.

Il CTU, come già precedentemente detto, pur in un contesto peritale non terapeutico, potrà restituire ai genitori le loro

capacità decisionali, attraverso la possibilità di valutare, capire e ri-narrare le proprie e le altrui esperienze e conseguentemente potrà restituire al minore la sua storia.

Solo così il figlio potrà godere del suo diritto relazionale alla bigenitorialità, confrontandosi con genitori seppur “non perfetti” (Bettelheim) ma che rimangono i suoi modelli di riferimento (Patti, Rossi Carleo in L'affidamento condiviso).

BIBLIOGRAFIA:

- ? **Cigoli, Gulotta, Santi: Separazione,divorzio e affidamento dei figli. Giuffrè1997**
- ? **Cigoli, Galimberti, Mombelli: Il legame disperante. Cortina ed.**
- ? **Cigoli: Psicologia della separazione e del divorzio. Il Mulino ed.**
- ? **Fornari: Trattato di psichiatria forense III ed. Utet**
- ? **Andolfi, Angelo, Saccu: La coppia in crisi (I bambini: piccoli Ulisse tra Scilla e Cariddi). I.T.F.**
- ? **Patti, Rossi Carleo: L'affidamento condiviso. Giuffrè.**